

Altri percorsi  
formativi

**Art. 8** In casi motivati e a titolo eccezionale le scuole professionali possono offrire ulteriori percorsi formativi conformi al diritto federale e cantonale con decisione della sezione di formazione di riferimento.

Entrata  
in vigore

**Art. 9** Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore immediatamente ed è valido per l'anno scolastico 2021/22.

Bellinzona, 15 dicembre 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

## **Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli**

(del 15 dicembre 2021)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli entrato in vigore il 15 febbraio 2019 (BU 7/2019 del 15 febbraio 2019);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare di una situazione di dumping salariale;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 1° ottobre 2021 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale n. 214/2021 del 24 novembre 2021 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

### **decreta:**

#### **I**

L'allegato contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli entra in vigore il 1° gennaio 2022 e resta in vigore fino il 31 dicembre 2022.

**II**

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 15 dicembre 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

**Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio  
nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli  
e motocicli**

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli.

Art. 2 Importo del salario minimo

<sup>1</sup>Salari orari minimi di base:

Impiegato generico	fr. 20.06
Impiegato operativo	fr. 21.67
Impiegato responsabile	fr. 24.64

<sup>2</sup>Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

<sup>3</sup>Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese o al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli. Il contratto ha una validità di 1 anno.